DISPOSIZIONI VARIE RIGUARDANTI L'ORGANIZZAZIONE DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 34

Nella valutazione di cui al terzo comma del precedente articolo 29, si tiene anche conto delle innovazioni tecniche che rendano possibile un aumento della resa del personale non direttamente legato a intensificazione anche qualitativa, delle prestazioni del medesimo, fermo restando il principio che anche il beneficio di queste innovazioni deve estendersi anche al personale oltre che migliorare le risultanze aziendali. La valutazione della quantita' di personale si riferisce alle effettive prestazioni di servizio.(2)

Versione in vigore dal 17 marzo 1974, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni varie riguardanti l'organizzazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato
Estremi	Legge 27 luglio 1967, n. 668
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 agosto 1967

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(2) La L. 16 febbraio 1974, n.54, ha disposto (con l'art.3, comma 2) che con effetto dal 1 luglio 1973, e' soppresso il compenso incentivante, previsto dal presente articolo.

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-varie-riguardanti-l-organizzazione-dell-azienda-autonoma/art-34/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it